

del 9 AGO, 2016

Oggetto: Tribunale di Cagliari - Sezione Lavoro; ricorso promosso dal dott. B.L. nei confronti della Azienda ASL 8 di Cagliari - Rimborso spese di consulenza tecnica d'ufficio in esecuzione sentenza n. 557/2016

Il Responsabile del Servizio

- PREMESSO** che, con deliberazione n. 232/2009, è stato disposto il conferimento delle deleghe ai Dirigenti aziendali della ASL n. 8, individuando i provvedimenti di competenza del Direttore Generale e quelli delegati formalmente ai Dirigenti;
- VISTO** il D.L.gvo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA** la L.R. 10/2006 avente ad oggetto "Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della L.R. 26 genn. 1995, n. 5";
- VISTA** la delibera del Direttore Generale n. 2658 del 03.11.2005 con la quale questa Direzione Aziendale ha fissato i criteri e i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi per la gestione del Servizio di competenza;
- VISTA** la deliberazione n. 1600 del 19.11.2012 con la quale il Direttore Generale ha conferito all'avv. Paola Trudu le funzioni di Responsabile del Servizio Affari Legali;
- ATTESO** che, in data 22.11.2011, è stato notificato a questa Amministrazione il ricorso promosso, nanti il Tribunale di Cagliari - Sezione Lavoro, dal dott. B.L. - Dirigente Medico di Psichiatria presso il Dipartimento di Salute Mentale della Clinica Psichiatrica dell'Università degli Studi di Cagliari, dal 2002 all'agosto 2008, per ottenere il riconoscimento del proprio diritto all'equo indennizzo, in ragione dell'asserita dipendenza da causa di servizio della patologia che lo aveva colpito in data 27.07.2007;
- ATTESO** che, in corso di causa, il Giudice Istruttore ha ravvisato la necessità di acquisire una perizia medico-legale e, all'udienza del 24.07.2014, ha conferito l'incarico al CTU dott. Giovanni Mellino, specialista in neurologia;
- RILEVATO** che, il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 557/16, ha accolto il ricorso proposto e condannato questa Azienda resistente alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, oltre le spese di consulenza tecnica d'ufficio già liquidate dal dott. B.L. in favore del dott. Mellino e di cui chiede il rimborso;
- RITIENE** alla luce di quanto sopra esposto di dare esecuzione alla sentenza n. 557/16 e rimborsare in favore del dott. B.L. l'importo di € 488,00=, come da ricevuta n. 62 dell'11.09.14;
- CONSIDERATO** che per il fatto non sussiste conflitto di interessi con questa Azienda,

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- di dare esecuzione alla sentenza n. 557/2016 e rimborsare, in favore del dott. B.L., l'importo di € 488,00= a titolo di spese di consulenza tecnica d'ufficio sostenute nella causa emarginata promossa, nanti il Tribunale di Cagliari - Sezione Lavoro, nei confronti della Azienda ASL 8 e definita con l'accoglimento del ricorso proposto;



- di accreditare detto importo sul c.c. bancario intestato a favore del dott. B.L.;
- la spesa graverà sul bilancio d'esercizio 2016 della ASL e imputata alla voce: " fondo rischi per contenzioso personale dipendente", codice conto 0202030103;
- di comunicare la presente determina all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2 LR n. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio Affari Legali
avv. Paola Pudu

sm

La determinazione è pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio on line presente sul sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti